



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE

Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32.488.451

Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/18

Dec. n. 9 /18

Il giorno 16 novembre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Gloria Brancher - Componente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

CICIANI Enzo, nato il 5.09.1958 a Civitanova Marche (MC) ed ivi residente alla via Del Casone, 154, tesserato FMI con il M.C. "AMICI DI STRADA" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 18068026;

incolpato di:

"violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 10 giugno u.s., con un post pubblicato sulla bacheca del proprio profilo

Facebook "Enzo Fred Ciciani" e su quella del Presidente Federale, si esprimeva, nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana e del Presidente, in questi termini:

*"Bravo Aldo le chiacchiere sono a zero e **rispondo a ciò che sento in giro il malumore della FMI e il carissimo Presidente Copioli si deve svegliare e non farsi abbindolare... I Club sono tutti insoddisfatti di come vanno le cose e di come si sta dimostrando il responsabile della Turismo, e in più sono molto insoddisfatto di come se ne fregano degli utenti... Ci sarebbe molto di più da dire ma non serve tanto non contiamo nulla solo a portare denaro alle loro tasche...**";*

con la recidiva ex art. 49.1 e 2, essendo stato già condannato per infrazione della stessa indole con decisione del Giudice Unico Federale del 21.3.2013.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 26 giugno 2018, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di CICIANI Enzo al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 27 giugno 2018, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 6.09.2018, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 6 settembre 2018, il deferito CICIANI Enzo risultava assente.

Il Presidente del Tribunale Federale, esaminate le comunicazioni inviate per posta elettronica al deferito; rilevato che da nessun atto (conferma di lettura e/o riscontro) era dato desumere che lo stesso ne avesse avuto effettiva conoscenza; ritenuto che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il disposto di cui all'art. 68.2 RdG, disponeva la comunicazione dell'atto di deferimento, unitamente a copia del verbale di udienza del 6.09.2018, sia al M.C. "AMICI DI STRADA", che al CICIANI Enzo a mezzo posta raccomandata ar. e rinviava il dibattimento al giorno 16 novembre 2018 ore 11,00.

All'udienza del 16 novembre 2018, era assente il deferito, che non faceva pervenire memorie difensive.

Il Tribunale Federale, esaminata la comunicazione del rinvio dell'udienza, inviata a mezzo posta raccomandata al deferito ed al suo Moto Club "AMICI DI STRADA", preso atto della regolarità delle stesse e dell'avvenuta ricezione sia da parte del deferito che del Moto Club in data 17.09.2018, dichiarava aperto il dibattimento.

Il Procuratore Federale chiedeva l'applicazione della sanzione pari a mesi 4 di ritiro della tessera ex art. 29 RdG, di cui 3 mesi come pena base ed 1 mese di aumento per la contestata recidiva.

Il Tribunale accoglieva le richieste della Procura Federale ed applicava la sanzione di mesi 4 di ritiro della tessera ex art. 29 RdG, con fine pena il 15 marzo 2019.

Il Tribunale Federale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente sulla base degli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini e acquisiti in sede di udienza dibattimentale.

L'effettiva paternità del commento descritto nel capo di incolpazione, che dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento risulta postato dal CICIANI sulla bacheca del proprio profilo facebook "Enzo Fred Ciciani" e su quella del Presidente Federale, non è in discussione, per cui è assodato che il deferito, rivestendo la qualifica di tesserato - Presidente del MotoClub "Amici di Strada", si sia lasciato andare ad espressioni sconvenienti e lesive della dignità e del decoro degli Organi Federali, laddove ha affermato che i soldi dei Club fossero destinati verso delle «tasche», di fatto alludendo in modo evidente ad un comportamento distrattivo, e perciò illecito, da parte degli Organi Federali.

Il tutto, nel contesto di una più ampia invettiva che tuttavia non appare esondare per la parte residua dai limiti del diritto di critica consentita.

Appartenendo la bacheca facebook al titolare di un profilo pubblicamente accessibile, e comunque ravvisandosi la presenza di diversi tesserati FMI tra i contatti, l'effetto di propalazione è indubbio, valendo la

condotta del deferito ad integrare senz'altro gli estremi della violazione di cui all'art. 8 R.d.G.

Occorre inoltre rilevare che il CICIANI non abbia mostrato alcun segno di ravvedimento rispetto alla precedente decisione del Giudice Unico Federale del 21-3/5-4-2013, con la quale lo stesso veniva condannato per infrazioni della stessa indole.

Infine, il CICIANI non evidenziava alcuna respiscenza neanche dopo il deferimento, non essendo presente alle udienze e non facendo pervenire a questo Tribunale alcuna difesa idonea ad attenuare la propria responsabilità e/o a giustificare, seppure *ex post*, le affermazioni lesive.

Si rende pertanto applicabile la sanzione dell'inibitoria, con conseguente ritiro della tessera per un periodo che andrà quantificato ex art. 29 R.d.G. in conformità alle richieste del Procuratore Federale, in misura corrispondente al minimo edittale previsto in fattispecie, con contestazione della recidiva ex art. 49.1 - 2 RdG.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, andrà in definitiva irrogata a Ciciani Enzo la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (p.b. mesi 3 ed 1 mese di aumento per la contestata recidiva).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 49.1 - 2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

CICIANI Enzo, nato il 5.09.1958 a Civitanova Marche (MC) ed ivi residente alla via Del Casone, 154, tesserato FMI con il M.C. "AMICI DI STRADA" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 18068026;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro). Fine pena 15 marzo 2019.

Depositata il 20 novembre 2018

Avv. Paolo De Matteis

Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

PRESIDENTE T. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Ciciani Enzo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Commissione Turistica F.M.I.;

Co. Re. Marche;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.